

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
ESPOSTO DENUNCIA

La Repubblica Italiana, in attuazione della sua vocazione internazionale alla pace ed alla giustizia fra le Nazioni sancita dall'art. 11 della Costituzione, ha firmato il 28 gennaio 1975 il Trattato di Non Proliferazione e lo ha ratificato con la Legge n.131 del 24 aprile 1975 ("Ratifica ed esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari", Gazzetta Ufficiale n.113 del 30.04.1975), in qualità di Stato militarmente non nucleare.

Si è quindi impegnata in base all'Articolo II a non accettare sul proprio territorio alcuna arma nucleare, né ad acquisirne il controllo in alcun modo.

Al riguardo va richiamato il testo dell'art. II del Trattato di Non proliferazione nucleare che recita: "Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi."

Per dare compiuta attuazione ai principi costituzionali ed agli obblighi nascenti dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare, la Legge 9 luglio 1990 n. 185 (articolo 1, comma 7) ha statuito che in Italia: "sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari"

Le armi nucleari sono armi di distruzione di massa e, pertanto, esse sono state bandite dalla Comunità internazionale, assieme alle armi chimiche e batteriologiche.

La Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU in una sentenza pronunciata l'8 luglio 1996 ha statuito che l'uso (e la minaccia dell'uso) delle armi nucleari deve considerarsi, nella generalità dei casi, illecito in base al diritto internazionale, trattandosi di armi che colpiscono in modo indiscriminato, non distinguendo tra obiettivi militari e obiettivi civili, in violazione dei precetti del diritto bellico umanitario. Inoltre le conseguenze dell'uso di tali armi sono palesemente antiggiuridiche perché si ripercuotono non solo sugli esseri viventi ma anche sulle generazioni future.

Malgrado la chiara illiceità delle armi nucleari ed il loro ripudio, per legge, nell'ordinamento giuridico italiano, Rapporti internazionali da varie fonti (Natural Resources Defence Council, febbraio 2005, ed altri) indicano con evidenza documentata che l'Italia custodisce sul suo territorio nazionale almeno 90 testate atomiche, nelle basi di Aviano (PN) e Ghedi (BS) e offre la sua disponibilità ad ospitare in undici porti italiani sottomarini possibilmente dotati di armi nucleari. Nel febbraio 2006 è venuto alla luce un accordo segreto tra Italia e Stati Uniti d'America risalente al 1960 che disciplina la collaborazione militare in ambito nucleare tra i due paesi. Tale accordo, che non risulta essere mai stato revocato, sembra fare implicito riferimento alla presenza di armi nucleari su suolo italiano, con coinvolgimento di personale militare italiano nella condivisione delle tecnologie nucleari militari, nella custodia e nell'uso delle armi atomiche.

Se così fosse, l'Italia da molti anni agirebbe in violazione del Trattato di Non Proliferazione nucleare e della L. 185/1990 in quanto custodirebbe armi nucleari di proprietà USA sul suo territorio e addestrerebbe personale militare per concorrere allo spiegamento ed all'utilizzo di tali armi.

Questa situazione sarebbe tanto più grave dopo la Pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 1996, che ha fornito dei parametri di riferimento insuperabili circa l'illegalità delle armi nucleari. Alla luce di tali parametri deve essere valutato il principio espresso nell'art. 11 della Costituzione che esige che l'Italia orienti la propria azione internazionale nella ricerca della pace e della giustizia fra le Nazioni. Questi fini supremi impediscono che l'Italia si possa dotare o possa addestrare le proprie forze armate all'uso di armi di distruzione di massa, anche se si tratti di armi di Paesi alleati.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto

CHIEDE

Che la S.V. voglia compiere le opportune indagini preliminari per accertare se dai fatti denunciati emergano ipotesi di reato. In particolare chiede che la S.V.:

- a) provveda ad accertare se in territorio italiano, ed in particolare nelle basi di Aviano e Ghedi, siano dislocate armi nucleari;
- b) in caso positivo, accerti quali siano le modalità per lo stoccaggio e l'impiego di tali armi e se vi siano concorso di personale militare italiano nelle procedure di addestramento per l'utilizzo di tali armi;
- c) valuti se sussistano ipotesi di reato a causa della flagrante violazione del Trattato di Non Proliferazione nucleare e delle norme interne che bandiscono le armi nucleari assieme alle altre armi di distruzione di massa;
- d) voglia eventualmente trasmettere - qualora ne ricorressero i presupposti - il presente esposto, con le pertinenti richieste, al Collegio di cui all'art. 7 della L. cost. 16 gennaio 1989 n. 1, affinché effettui le dovute indagini preliminari per un più compiuto accertamento dei fatti sopra descritti, al fine di verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di reati commessi, nel corso del tempo, nell'esercizio delle funzioni ministeriali, dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministri degli Esteri e della Difesa o da altri esponenti del Governo, attivando la procedura di cui all'art. 96 della Costituzione.

....., lì,

